

Scolastico-Articoli e commenti-Amministrativo

Università: professore aggregato, chi è costui?

Articolo, 24/05/2019



Di Paola Gaudio

Insegnante o docente universitario - Altro

Provincia: BARI

Email:

paola.gaudio@uniba.it

[Tutti gli articoli di Paola Gaudio](#)

[Tutti i libri pubblicati da Paola Gaudio](#)

Publicato il 24/05/2019



Il titolo di “Professore aggregato” viene attribuito in Italia ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti

del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati che abbiano svolto tre anni di insegnamento ([Legge 240/2010 art. 6 c. 4](#)). Sono poche però le università italiane ad avere recepito la normativa in merito allo status giuridico e ai compiti istituzionali di questo tipo di docente universitario. Addirittura, tale figura – istituita per la prima volta dall'art. 1 c. 11 della [L. 230/2005](#), poi ripresa e ampliata dalla cosiddetta legge Gelmini nel 2010 ([L. 240/2010 art. 6 c. 4](#)) – risulta assente dai regolamenti didattici di numerosi atenei italiani quali, tra gli altri, quelli dell'Università di Roma La Sapienza, dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Federico II di Napoli.

Eppure, si tratta di un titolo molto importante nella misura in cui affranca tutti i ricercatori a tempo indeterminato, gli assistenti del ruolo ad esaurimento e i tecnici laureati a cui sia stato conferito, dall'obbligo di svolgere compiti di tutorato e di didattica integrativa, rendendoli pertanto Professori a tutti gli effetti, sebbene con un forte orientamento verso la ricerca.

Più precisamente, i ricercatori a tempo indeterminato “svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e [...] sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti [...] fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito” ([L. 240/2010 art. 6 c. 3](#)).

Tuttavia, poiché il ricercatore che abbia assunto – volontariamente – un incarico di insegnamento (per almeno tre anni) diventa Professore aggregato, i compiti di tutorato e la didattica integrativa svolti nell'ambito del proprio insegnamento già assolvono gli obblighi previsti dal predetto comma 3.

In realtà, inizialmente, i compiti di tutorato e di didattica integrativa erano previsti dalla stessa legge Gelmini che, nella sua versione originale, recitava:

Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi e' attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo e' conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari ([art. 6 c. 4 L. 240/2010](#)).



Su Shop.Wki.it è disponibile il volume:

Introduzione al diritto amministrativo Picozza Eugenio, CEDAM, 2018

[Acquista ora](#)

L' art. 49 c.1-b del [decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012](#) (detto “Decreto semplificazioni”), poi convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, ha cancellato le parole “*nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa*”, che non sono pertanto più attribuibili ai Professori aggregati.

A seguito della modifica introdotta dal DL 5/2012, la Camera dei Deputati (XVI Legislatura) nella sua Scheda di lettura del 9 marzo 2012 n. 595/2 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, chiarisce quanto segue:

La lettera b) [del c.1 art. 49 [decreto legge n. 5 del 9.2.2012](#), poi convertito in [legge n. 35 del 4.4.2012](#)] *modifica l'art.6 della legge, concernente lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo. Nello specifico: 1) ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai tecnici laureati, che hanno svolto tre anni di insegnamento, e ai professori incaricati stabilizzati, **non possono essere più affidati compiti di tutorato e di didattica integrativa (art. 6, co. 4, L.240/2010)** ([Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo D.L. 5/2012 – A.C. 4940-A](#)).*

Nello stesso documento, la Camera dei Deputati ricorda inoltre che “compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti sono previsti dall’[art. 24 della L. 240/2010](#) per i destinatari di contratti di lavoro subordinato **a tempo determinato**”: quindi la didattica integrativa è attribuita ai ricercatori a tempo determinato e non ai Professori aggregati, che non possono più svolgere tali attività. Il CODAU (Convegno Permanente dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie), che ha la funzione di “svolgere attività di coordinamento e di indirizzo nella gestione delle Istituzioni universitarie” ([Statuto del CODAU](#), art. 2 c. 2), nel suo approfondimento al decreto semplificazioni, si esprime nello stesso modo ([Ufficio Studi. Le modifiche alla legge 240/2010. Approfondimento al decreto semplificazioni](#)).

Pertanto, quella del Professore aggregato – ovvero il ricercatore a tempo indeterminato che abbia svolto almeno tre anni di insegnamento – è una figura professionale simile a quella del Professore associato, con la differenza che il primo si dedica prevalentemente alla ricerca, mentre il secondo alla didattica. Il Professore aggregato ha infatti l'obbligo istituzionale di svolgere attività di ricerca e aggiornamento scientifico, integrando la stessa con un insegnamento del proprio settore scientifico-disciplinare o affine, scelto in base all'offerta formativa della struttura didattica di riferimento, a cui può dedicare – tra didattica frontale, compiti di tutorato e di didattica integrativa inerenti esclusivamente l'insegnamento attribuito per affidamento – un monte ore massimo di 350 annue se a tempo pieno e 200 se in regime di tempo definito.

Per l'affidamento del corso di insegnamento è anche prevista una retribuzione aggiuntiva.

(Altalex, 24 maggio 2019. Articolo di [Paola Gaudio](#))

(C) Altalex / Wolters Kluwer